

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/98 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

relativo all'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 recanti applicazione dei sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

incentivazione al rispetto delle norme sociali e ambientali internazionali;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

(3) considerando che i regimi speciali di incentivazione previsti dagli articoli 7 e 8 dei precitati regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 rispondono a tale obiettivo;

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(4) considerando che tali regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere concessi ai paesi beneficiari del regime delle preferenze tariffarie generalizzate, anche nei settori per i quali sono eventualmente sottoposti al meccanismo di graduazione; che però ciò non dovrebbe valere per i settori sottoposti al meccanismo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 in quanto si tratta di settori esclusi per ragioni di capacità concorrenziale indipendentemente dal livello di sviluppo del paese interessato;

(1) considerando che gli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1256/96 ⁽⁵⁾ prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere concessi ai paesi in via di sviluppo di cui ai regolamenti stessi dei regimi speciali di incentivazione sotto forma di preferenze aggiuntive; che a tal fine il Consiglio ha avviato una revisione basata sulle relazioni della Commissione riguardanti i risultati delle analisi effettuate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e all'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO) sul rapporto fra il commercio e i diritti dei lavoratori e tra il commercio e l'ambiente;

(5) considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, il beneficio del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori è riservato ai paesi che ne fanno richiesta per iscritto e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e della convenzione n. 138 dell'OIL concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

(2) considerando che, alla luce di tale revisione, i risultati dei dibattiti internazionali sulle clausole sociale e ambientale incoraggiano ad attuare, in una prospettiva di sviluppo, uno strumento positivo di

(6) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione di tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe essere riservato a paesi o, in alcuni casi, a settori di produzione che hanno effettivamente

⁽¹⁾ GU C 360 del 26. 11. 1997, pag. 9.⁽²⁾ GU C 14 del 19. 1. 1998.⁽³⁾ GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 51.⁽⁴⁾ GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 (GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13).⁽⁵⁾ GU L 160 del 29. 6. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2448/96 (GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 12).